

Prof. Avv. Severino Nappi
Ordinario di Diritto del lavoro
nell'Università di Napoli

Avv. Francesco Percuoco

Prof. Avv. Giovanna Tassinio
Docente di Mercato del lavoro
nell'Università di Camerino

Avv. Nunzia Amendola

Avv. Caterina Cassese

Avv. Pasquale Cesareo

Avv. Maria Grazia Della Corte

Avv. Roberta De Felice

Avv. Giovanna Sasso

Avv. Simona Preziosi

Avv. Maria Angela Rivetti

Napoli, 28 aprile 2020

Gent. Sig.
UPLI
Unione Polizia Locale Italiana

Oggetto: parere pro veritate in ordine alla natura del trattamento economico accessorio del personale titolare di posizione organizzativa

È stato chiesto parere in ordine alla natura del trattamento economico accessorio del personale titolare di posizione organizzativa e della sua compatibilità con l'erogazione della cd. indennità di ordine pubblico.

* * *

Con circolare del 16 marzo 2020, recante n. prot. 386, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha esteso l'erogazione dell'indennità di ordine pubblico anche ai componenti della Polizia Locale impegnati nei cd. "servizi operativi esterni su strada", finalizzati esclusivamente all'attività di controllo del territorio per garantire l'osservanza delle particolari prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio del nuovo virus Covid-19.

Con circolare del 21 aprile 2020, recante n. prot. 95468, la Prefettura di Milano, nell'offrire chiarimenti in ordine alla corresponsione della richiamata indennità anche al personale della Polizia Locale impegnato nelle citate attività di contrasto alla diffusione dell'epidemia da covid 19, ha, tuttavia, escluso dagli aventi diritto i titolari di posizioni organizzative.

In sostanza, con la richiamata circolare, la Prefettura di Milano ha finito per considerare il trattamento economico accessorio spettante al personale titolare di posizione organizzativa come "omnicomprensivo", ossia comprensivo di ogni e qualunque indennità accessoria.

Ebbene, detta interpretazione è esclusa dal dettato del CCNL Funzioni Locali che, nella specie, viene in rilievo.

Come è noto, con il termine "Posizione Organizzativa" si intende la posizione di lavoro che richiede, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità,

caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni di elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

L'incarico di posizione organizzativa comporta, nell'ambito delle deleghe assegnate e delle direttive impartite dal dirigente di riferimento – che resta in ogni caso responsabile delle attività svolte e dei risultati conseguiti - le seguenti funzioni: a. gestione dell'attività ordinaria che fa capo alla struttura; b. gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate; c. gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati, d. responsabilità dei procedimenti amministrativi.

Il trattamento economico accessorio del personale titolare di posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.

Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale di riferimento, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

Tuttavia, lo stesso non può essere considerato omnicomprensivo.

Infatti, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati – per quel che rileva per lo specifico settore delle Funzioni Locali - ai titolari di posizione organizzativa anche i seguenti trattamenti accessori : a) l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37 comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, ai sensi dell'art. 35 del CCNL del 14.9.2000; b) i compensi ISTAT, ai sensi dell'art.70-ter; c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l'acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse; d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'art.39, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall'art.16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001; e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art.40 del CCNL del 22.1.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali; f) i compensi di cui all'art. 56-ter,



previsti per il personale dell'area della vigilanza; g) l'indennità di funzione del personale addetto alle case da gioco; h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art.113 del D.Lgs.n.50 del 2016; - i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell'art.9 della legge n.114 del 2014; - i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n. 326 del 2003; ai sensi dell'art.6 del CCNL del 9.5.2006; - i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'art.3, comma 57 della legge n.662 del 1996 e dall'art.59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446 del 1997; - i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n.437 del 1996, convertito nella legge n.556/1996, spese del giudizio.

Alla luce di quanto esposto è evidente allora che, nella specie, non vi sono motivi ostativi per escludere i titolari di posizioni organizzative dalla corresponsione di detta indennità.

Come sopra evidenziato, il trattamento economico spettante ai titolari di posizione organizzativa assorbe solo le indennità previste dal CCNL di riferimento ed è, comunque, compatibile con l'erogazione dei compensi previsti dall'art. 18, tra i quali quelli di cui alla lett. e (*"i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art.40 del CCNL del 22.1.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali"*) ovvero i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge.

Pertanto, non essendo l'indennità *de qua* contemplata dal CCNL Funzioni Locali né riconducibile -- per la sua natura e finalità - al grado di responsabilità connesso all'espletamento di una posizione organizzativa, la stessa deve essere riconosciuta anche ai titolari di posizioni organizzative.

* * * *

Nel restare a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti

Prof. Avv. Severino Nappi



